

(N. 2437)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2369)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SEGNI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 FEBBRAIO 1958

Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia alla Autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

L'Autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'Autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni 15 a partire da quello di ricevimento della comunicazione.

Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione ».

## Art. 2.

L'articolo 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la

legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;

b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola:

a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata ».